



# Elementi di valutazione sui progetti di atti legislativi dell'UE



## N. 23

### ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ

<b>TITOLO ATTO:</b>	Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del <a href="#">regolamento (UE) n. 389/2012</a> relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise per quanto concerne il contenuto dei registri elettronici
<b>NUMERO ATTO</b>	<a href="#">COM(2021) 28</a>
<b>NUMERO PROCEDURA</b>	2021/0015 (CNS)
<b>AUTORE</b>	Commissione europea
<b>DATA DELL'ATTO</b>	26/01/2021
<b>DATA DI TRASMISSIONE</b>	27/01/2021
<b>SCADENZA OTTO SETTIMANE</b>	24/03/2021
<b>ASSEGNATO IL</b>	27/01/2021
<b>DEFERIMENTO PER MERITO</b>	6 <sup>a</sup> Commissione permanente
<b>OGGETTO</b>	Integrazione delle informazioni oggetto di scambio tra gli Stati membri, includendo dati su operatori economici che solo occasionalmente movimentano prodotti soggetti ad accisa.
<b>BASE GIURIDICA</b>	Articolo 113 del <a href="#">Trattato sul funzionamento dell'Unione europea</a> (TFUE) ai sensi del quale il Consiglio, deliberando all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta disposizioni sull'armonizzazione delle legislazioni sulle imposte indirette, nella misura in cui essa sia necessaria all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno e a evitare distorsioni di concorrenza.
<b>PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ</b>	La proposta è dichiarata conforme al principio di <b>sussidiarietà</b> in termini di:  <u>necessità dell'intervento delle istituzioni dell'Unione</u> poiché queste sono le sole a poter modificare un atto legislativo vigente dell'UE;  <u>valore aggiunto per l'Unione</u> in virtù del migliore funzionamento del sistema informatizzato, che dovrebbe altresì agevolare la lotta

contro la frode. Tali obiettivi non sarebbero realizzabili dagli Stati membri singolarmente.

La Commissione europea dichiara la proposta conforme al principio di **proporzionalità** in quanto essa non eccede quanto necessario per affrontare i problemi individuati.

*Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234/2012, la presente proposta è stata segnalata dal Governo fra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale. La relazione governativa prevista dall'art. 6, comma 5, della medesima legge, è stata recapitata alle camere il 3 marzo 2021 e dichiara la proposta conforme all'interesse nazionale.*

## 1) CONTESTO NORMATIVO

Il [regolamento \(UE\) n. 389/2012](#)<sup>1</sup> stabilisce norme sullo scambio di informazioni tra i paesi dell'Unione in materia di accise. Prevede contatti tra le autorità nazionali competenti al fine di garantire la corretta applicazione della normativa, velocizzare la riscossione e migliorare i controlli nazionali sulle entrate generate. In particolare, l'articolo 19 istituisce una **banca dati elettronica** per lo scambio di informazioni (par. 1), elencando puntualmente le informazioni da inserirvi (par. 2).

La [direttiva \(UE\) 2020/262](#) del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise, fornisce le definizioni di:

- 1) **speditore certificato**: persona fisica o giuridica registrata presso le autorità competenti dello Stato membro di spedizione al fine di spedire prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati verso un altro Stato membro (articolo 3, n. 12);
- 2) **destinatario certificato**: persona fisica o giuridica registrata presso le autorità competenti dello Stato membro di spedizione per ricevere prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e successivamente trasportati in altro Stato membro (articolo 3, n. 13).

La direttiva prevede altresì (articolo 35, par. 8) che, qualora un operatore economico eserciti l'attività di speditore o destinatario solo occasionalmente, gli sia rilasciata una **certificazione temporanea**. Questa può essere limitata a una quantità prestabilita di prodotti sottoposti ad accisa, a un unico destinatario o speditore, a un determinato periodo di tempo e persino a un unico movimento.

## 2) SINTESI DELLE MISURE PROPOSTE

L'articolo 1 del provvedimento in esame integra il citato par. 2 dell'articolo 19 del [regolamento \(UE\) n. 389/2012](#), specificando che **nella banca dati elettronica** per lo scambio di informazioni in materia di accise debbano essere inserite le seguenti **informazioni relative a speditori e destinatari certificati occasionali**: quantità di prodotti soggetti ad accisa, identità dello speditore e periodo di validità della certificazione temporanea.

La data di applicazione proposta è quella del 13 febbraio 2023 (articolo 2) da un lato in armonia con l'entrata in vigore di alcune disposizioni della [direttiva \(UE\) 2020/262](#) (articolo 57), dall'altro per permettere agli Stati membri di adeguare le procedure interne.

---

A cura di: *Laura Lo Prato*

3 marzo 2021

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio del 2 maggio 2012 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise